



AZIENDA METROPOLITANA
TRASPORTI CATANIA SPA

Capitolato Speciale di Polizza

**POLIZZA TEMPORANEA CASO MORTE
DIPENDENTI**

CIG:

Lotto n°7

POLIZZA TCM n°

Tra: **Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.**

Partita I.V.A./C.F.: 04912390871

con sede in: XIII.esima Strada s.n.c. – Zona Industriale –
95121 CATANIA

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____

si stipula la presente:

POLIZZA TCM n°

Contraente: Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.

Assicurato: Come da condizioni di polizza

Sede Legale: XIII.esima Strada s.n.c. – Zona Industriale –
95121 CATANIA

Broker: Willis Italia S.p.A.

Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31/01/2021

Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31/01/2023

Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31/01 di ogni anno

Frazionamento premio: Semestrale

Rate di premio: 1^ Rata: dal 31/01/2021 al 31/07/2021

2^ Rata: dal 31/07/2021 al 31/01/2022

3^ Rata: dal 31/01/2022 al 31/07/2022

4^ Rata: dal 31/07/2022 al 31/01/2023

Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

SEZIONE I - Definizioni, attività e partite assicurate:.....	5
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	8
Art. 1: Durata del contratto.....	8
Art. 2: Gestione del contratto	8
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede.....	8
Art. 4: Aggravamento del rischio.....	8
Art. 5: Facoltà di recesso dal contratto.....	9
Art. 6: Diminuzione del rischio	9
Art. 7: Cessazione del rischio	9
Art. 8: Dolo e comportamenti gravemente colposi delle persone di cui l'Assicurato deve ri-spondere.....	10
Art. 9: Pagamento del premio - Termini di rispetto.....	10
Art. 10: Costituzione e regolazione del premio	10
Art. 11: Assicurazione per conto di chi spetta	11
Art. 12: Ispezione della Società	11
Art. 13: Riferimento alle norme di legge - Foro competente.....	11
Art. 14: Interpretazione del contratto.....	11
Art. 15: Denuncia di sinistro	11
Art. 16: Facoltà di recesso in caso di sinistro.....	11
Art. 17: Informativa sui sinistri.....	12
Art. 18: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni	12
Art. 19: Coassicurazione ed Associazione Temporanea di Imprese.....	12
Art. 20: Trattamento dei dati	12
Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 22: Clausole vessatorie	13
Art. 23 – Revisione del prezzo	13
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	14
Art. 24: Soggetti assicurati.....	14
Art. 25: Oggetto dell'assicurazione	14
Art. 26: Ingresso e permanenza in assicurazione.....	14
Art. 27: Capitali assicurati	14
Art. 28: Documentazione sanitaria – esonero denuncia preventiva infermità	14
Art. 29: Estensioni di copertura - Suicidio	15

Art. 30: Sinistro che colpisca più teste	15
Art. 31: Beneficiari	15
Art. 32: Modalità per la liquidazione dell'indennità	15
Art. 33: Esclusioni	15
Art. 34: Rinuncia al diritto di surroga	16
Art. 35: Controversie sulla definizione del danno.....	16
Art. 36: Altre assicurazioni - Detrazioni.....	16
Art. 37: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	16
SEZIONE IV - CAPITALI ASSICURATI - CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA....	17

Premessa

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

SEZIONE I - Definizioni, attività e partite assicurate:

Art. 1 – Definizioni

Amministrazione o Ente: l'Ente Pubblico o la Società Pubblica Contraente dell'Assicurazione;

Annualità assicurativa o periodo assicurativo:

il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Assicurato:

il soggetto, persona fisica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione;

Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione e, pertanto, il Dipendente sulla cui vita è stipulata l'assicurazione. Per Assicurato si intendono tutti i Dipendenti della Contraente, attuali e futuri, aventi un'età compresa: per il caso morte fra i 18 ed i 75 anni, Tuttavia per le persone che raggiungano il compimento, rispettivamente, del settantaseiesimo o del settantunesimo anno di età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.

Assicurazione:

Il contratto di Assicurazione. L'Assicurazione di gruppo di cui alla presente polizza è un'assicurazione collettiva, che garantisce la copertura del rischio di morte degli assicurati, sempre che l'evento avvenga prima della scadenza dell'assicurazione.

Attività dell'Amministrazione:

l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Beneficiario:

il soggetto designato cui spetta l'indennizzo per il caso di morte dell'Assicurato;

Broker:

il Broker Willis Italia Spa;

Comunicazioni:	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla qual sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
<u>Contraente:</u>	il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;
Età:	Età dell'Assicurato alla data di effetto della Polizza.
<u>Elenco:</u>	elenco degli Assicurati con l'indicazione della garanzia prevista, dei capitali assicurati e dei premi dovuti.
<u>Franchigia:</u>	la parte di danno che l'assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta gli importi di danno inferiori alla franchigia non sono rimborsabili e quelli superiori sono ridotti della misura della franchigia;
Garanzie:	Le prestazioni oggetto dell'Assicurazione dovute dalla Società.
<u>Indennizzo:</u>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<u>Infortunio:</u>	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la Morte;
<u>Liquidazione del danno:</u>	la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
<u>Infortunio:</u>	l'evento avvenuto per causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche o oggettivamente constatabili;
<u>Inabilità temporanea:</u>	l'impedimento temporaneo generale (inabilità assoluta) o la limitazione (inabilità parziale) all'esercizio delle attività svolte dall'assicurato;
<u>Invalidità permanente:</u>	la perdita della capacità generica ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria professione (invalidità assoluta), o la riduzione irrimediabile e definitiva della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo (invalidità parziale);
<u>Premio:</u>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<u>Ospedale, clinica, casa o istituto di cura:</u>	la struttura autorizzata, in base alla normativa vigente, al ricovero di pazienti e/o alla assistenza sanitaria con degenza diurna; non rientrano in questa definizione le strutture termali, di convalescenza, di soggiorno, per le attività diverse da quelle di ricovero e/o di assistenza sanitaria;
<u>Polizza:</u>	il documento che prova e regola la assicurazione;
<u>Rischio extra-professionale:</u>	l'evento verificatosi durante o riconducibile a situazioni di tempo o di luogo che non possono essere ricondotte al rischio professionale.
<u>Rischio professionale:</u>	l'evento verificatosi durante o riconducibile allo svolgimento delle attività professionali e/o comunque riconducibile al rapporto con l'Amministrazione;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: L'Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassicuratrici o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto, oppure qualora trattasi di sindacato o sindacati dei Lloyd's, l'Assicuratore o gli Assicuratori.

Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio

Il presente contratto è volto a disciplinare i rapporti tra il Contraente e la Società al fine di garantire la copertura di un capitale in caso di morte dei Dipendenti in servizio presso il Contraente in forza di quanto previsto dai CCNL e degli Accordi Aziendali in vigore, a favore di tutti i propri dipendenti, attuali e futuri, i quali sono pertanto a conoscenza ed autorizzano la stipulazione sulla loro vita della presente polizza.

SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Durata del contratto

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/01/2021, e scadenza alle ore 24.00 del 31/01/2023, con scadenze annuali intermedie al 31/01 di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Inoltre, alla cessazione del contratto da qualunque causa determinata, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere, alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente alla Società.

Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto, per tutta la durata dello stesso (comprese eventuali proroghe e/o rinnovi) è affidata al Broker di assicurazione indicato.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato

Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato dal Contraente a favore del Broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per il Contraente.

La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per il Contraente.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero influito sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché il Contraente non abbia agito con dolo.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

Art. 4: Aggravamento del rischio

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.).

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedi-

bili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Si conviene tuttavia che, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi, o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità non pregiudicano il diritto dell'Assicurato a percepire all'intero indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

In tal caso la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e può richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

Art. 5: Facoltà di recesso dal contratto

Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, la Società rinuncia al diritto di recedere dal contratto.

La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, ultimo capoverso e 4 - Aggravamento del rischio, ultimo capoverso con un preavviso non inferiore a 120 giorni.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 9 - Pagamento del premio – Termini di rispetto) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 6: Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.

Art. 7: Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa per causa diversa dal suo realizzarsi, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

Art. 8: Dolo e comportamenti gravemente colposi delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 C.C., del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario nonché da comportamenti dolosi o gravemente colposi delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 9: Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o le rate di premio alla stessa spettanti entro i 60 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.

Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 10: Costituzione e regolazione del premio

Il premio annuo dovuto è determinato applicando, alla somma dei capitali assicurati, il tasso di premio netto corrispondente al valore dell'età media del gruppo assicurato alla data di inizio dell'Assicurazione.

Alla data del il premio è pertanto il seguente:

- Età media del gruppo assicurato alla data di inizio dell'Assicurazione: anni
- Tasso netto corrispondente all'età media‰
- Capitale assicurato medio pro capite € (come risultante dall'offerta)
- Premio annuo netto € pro capite

Il tasso netto così determinato, resterà fisso ed invariato per l'intera durata dell'Assicurazione comprese eventuali proroghe.

In occasione di ciascun rinnovo il premio da corrispondere o, secondo le indicazioni del Contraente il capitale assicurato, verrà ricalcolato, solo qualora l'età media maturata dal gruppo assicurato ecceda di oltre 3 anni l'età media del gruppo assicurato alla data di inizio dell'assicurazione.

Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui sopra definiti in proporzione alla durata della copertura.

Le regolazioni di premio per i nuovi ingressi e per le uscite in corso d'anno, inclusi i casi di cessazione dell'assicurazione per superamento dei limiti di età, verranno effettuate in un'unica soluzione a fine anno applicando il tasso netto in corso indipendentemente dalla variazione dell'età media del gruppo assicurato.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio di rinnovo e del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni suc-

cessivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Art. 11: Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che per il tramite del Contraente.

Art. 12: Ispezione della Società

La Società ha sempre diritto di visionare atti, documenti e beni pertinenti l'Assicurazione e il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'ispezione potrà essere svolta da dipendenti della Società stessa o da altri soggetti dalla stessa incaricati purché bene-visi alla Contraente, con oneri da porsi per intero a carico della Società.

Art. 13: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.

Art. 14: Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 15: Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato per il tramite del Contraente al Broker o alla Società entro 30 giorni lavorativi, da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in loro possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui il Contraente sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Art. 16: Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R.. In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso da una delle parti.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte. Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 9 Pagamento del premio – Termini di rispetto) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 17: Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso sei mesi prima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:

- a. n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
- b. data dell'evento;
- c. indicazione della garanzia interessata dal sinistro
- d. nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- f. importo liquidato e/o riservato.

È facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.

Art. 18: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. La presente assicurazione è stipulata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi altra copertura assicurativa in corso. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare se i singoli Assicurati abbiano in corso altre polizze per lo stesso rischio.

Art. 19: Coassicurazione ed Associazione Temporanea di Imprese

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, essendo tuttavia pattuita in espressa deroga all'art. 1911 c.c. la responsabilità solidale di tutte le Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

Le Società Coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Società Delegataria per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

La Società delegataria dichiara di avere ricevuto mandato a sottoscrivere la presente polizza ed a firmare i successivi documenti di modifica anche in nome e per conto delle Società Coassicuratrici: pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto tutti i relativi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

Art. 20: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto

(cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 22: Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.

Art. 23 – Revisione del prezzo

Considerata la natura del contratto non è ammessa la revisione del prezzo ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tuttavia, qualora in relazione a operazioni straordinarie, si dovesse verificare una variazione del rischio come definita all'art. 1 della presente Sezione, tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, la Società potrà richiedere la revisione del prezzo proporzionalmente al maggiore rischio.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle nuove quotazioni formulate dalla Società, decide in ordine alle stesse. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 9 "Pagamento del premio".

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 24: Soggetti assicurati

Sono assicurati i dipendenti (esclusi i Dirigenti) attuali e futuri dell'Azienda regolarmente assunti, ai sensi di quanto previsto nel CCNL.

Art. 25: Oggetto dell'assicurazione

Oggetto dell'assicurazione è la copertura di un capitale in caso di morte dei Dipendenti in servizio presso il Contraente in forza di quanto previsto dai CCNL dei Dipendenti e da accordi o regolamenti aziendali.

Art. 26: Ingresso e permanenza in assicurazione

Per il gruppo iniziale degli assicurati la copertura assicurativa decorre dalla data di effetto della presente polizza ed è subordinata al versamento del corrispondente importo di premio come previsto al precedente art. 4.

Per i nuovi assunti o nominati la copertura assicurativa decorre dalle ore 00.00 del giorno di assunzione risultante dal Libro Unico del Lavoro del Contraente.

Ferma restando la copertura degli Assicurati come da Definizioni di Polizza, il Contraente fornirà alla Società i dati anagrafici ed il codice fiscale relativi ai singoli assicurati.

La Società rilascerà alla Contraente, in occasione di ciascun pagamento una quietanza relativa ai premi complessivamente dovuti, accompagnata da un'appendice-distinta, facente parte integrante del presente contratto, nella quale saranno elencati gli assicurati, i relativi capitali e i premi. Eventuali rilievi sui dati evidenziati nell'appendice-distinta dovranno essere comunicati alla Società entro trenta giorni dalla data di ricevimento. In mancanza di rilievi, l'appendice-distinta s'intenderà verificata e ritenuta esatta. La quietanza sarà comprensiva degli eventuali diritti di polizza e delle imposte in vigore alla data dell'emissione.

Su preventiva ed esplicita richiesta della Contraente, la Società rilascerà ad ogni singolo Assicurato un certificato d'ingresso in assicurazione e ogni anno la certificazione necessaria ai fini fiscali in base alla normativa vigente.

La permanenza in assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 del giorno di risoluzione del rapporto di lavoro presso il Contraente, il quale ne darà comunicazione scritta alla Società entro 60 giorni.

Art. 27: Capitali assicurati

Il capitale assicurato per ogni testa è pari ad Euro 30.000 per il caso morte.

Il capitale assicurato è quello indicato nel certificato di polizza; il capitale indicato sarà incrementato del 50% nel Caso di morte connessa ad Infortunio e del 100% nel caso di figli disabili.

Art. 28: Documentazione sanitaria – esonero denuncia preventiva infermità

Il presente contratto prevede l'assicurazione di capitali per un importo pari al tetto massimo previsto dal C.C.N.L. o a eventuali importi definiti da Contratti Integrativi aziendali, di cui il Contraente fornirà estratto alla Società, con le seguenti modalità assuntive:

- per capitali di cui all'art. 26 precedente, e cioè sino a quanto offerto in sede di gara, indipendentemente dalle condizioni di salute dell'Assicurato;
- per capitali assicurati superiori all'importo di cui sopra, anche a seguito di aumenti di capitale su assicurazioni già in essere, al fine dell'accettazione in garanzia, l'Assicurato dovrà presentare per il tramite del Contraente un apposito questionario anamnestico nonché sottoporsi agli eventuali accertamenti sanitari individuali richiesti dalla Società in esito alle risultanze del questionario stesso. Dovrà inoltre dichiarare le attività sportive normalmente svolte, con particolare riferimento a sport estremi e pericolosi.

Il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipula delle polizze o che dovessero in seguito sopravvenire.

Si precisa che saranno, altresì, ammessi ad indennizzo gli infortuni subiti da portatori di handicap anche quando tali infortuni risultino riconducibili alle menomazioni psicofisiche di tali soggetti e sempre che gli infortuni si siano verificati durante l'attività di servizio prestata dall'Assicurato

Art. 29: Estensioni di copertura - Suicidio

L'assicurazione comprende anche il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall'ingresso in assicurazione.

Art. 30: Sinistro che colpisca più teste

L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più persone a seguito di uno stesso evento accidentale, fino ad un importo complessivo pari a 20 volte il capitale medio assicurato (o il diverso multiplo offerto in sede di gara).

Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo lo stesso andrà suddiviso in relazione al numero delle teste colpite dal medesimo evento in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.

Art. 31: Beneficiari

Beneficiari delle assicurazioni sono:

- in caso di morte dell'Assicurato, quelli previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria applicato oppure dal Contratto e/o Accordo e/o Regolamento Aziendale, di cui alla premessa del presente contratto;
- in assenza di tali previsioni, i beneficiari sono quelli indicati dall'Assicurato stesso ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del Codice Civile o, in mancanza di designazione, gli eredi testamentari o in mancanza di testamento gli eredi legittimi in parti uguali;

Art. 32: Modalità per la liquidazione dell'indennità

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo ed ad individuare gli aventi diritto.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- domanda sottoscritta dal Contraente;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- relazione dell'ultimo medico curante da redigersi sul modello appositi da richiedere alla Società;
- cartella clinica dell'ospedale, relativa al ricovero precedente il decesso;
- in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) a causa della quale sia intervenuta l'Autorità Giudiziaria: copia del verbale redatto dagli Organi di Polizia, o Certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall' Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
- atti e documenti necessari per individuare i beneficiari: indicazione degli eredi legittimi, copia del testamento, eventuale atto notorio dal quale risulti che l'Assicurato abbia o meno lasciato testamento.

La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Art. 33: Esclusioni

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell' Assicurato a delitti dolosi;
- uso di veicoli o natanti in competizione non di regolarità pura e alle relative prove o allenamenti;
- partecipazione attiva dell' Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano, in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- malattia da HIV o da sieropositività qualora il decesso avvenga nei primi tre anni dalla data di ingresso in assicurazione.

Art. 34: Rinuncia al diritto di surroga

La Società dichiara di rinunciare in favore dell'Assicurato, o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che possa competere ai sensi dell'art. 1916 del C.C., verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 35: Controversie sulla definizione del danno

La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'assicurato. A tal fine la Società invierà a quest'ultimo una proposta di indennità.

Qualora l'assicurato non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dall'assicurato ed il terzo in accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione. Il collegio peritale eleggerà la propria residenza presso la sede della Amministrazione.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza.

La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 36: Altre assicurazioni - Detrazioni

Per gli Assicurati per i quali sono efficaci anche coperture assicurative a carattere obbligatorio stipulate dalla Amministrazione (quale, ad esempio, la tutela assicurativa Inail), dall'indennizzo dovuto ai sensi del presente contratto verrà dedotto quanto eventualmente spettante ad essi o agli aventi diritto in virtù di tali altre assicurazioni.

Art. 37: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

SEZIONE IV - CAPITALI ASSICURATI - CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

Il premio annuo lordo offerto, è determinato applicando i tassi annui lordi per mille offerti alle somma media assicurata indicata nella seguente tabella.

Si precisa che il totale dei Dipendenti è di 602 unità, di età come da tabella.

Il premio di polizza effettivamente dovuto sarà calcolato sulla base delle somme assicurate e della consistenza numerica effettiva alla data di decorrenza del contratto, calcolato sull'età media delle teste assicurate ed in base al capitale medio assicurato per testa.

Numero progr.	Sesso	Data di nascita	Massimale assicurato	Tasso annuo lordo offerto %°	Premio annuo lordo
1	M	25/07/1961	€ 30.000		
2	M	19/01/1968	€ 30.000		
3	M	27/08/1969	€ 30.000		
4	M	17/03/1960	€ 30.000		
5	M	19/11/1955	€ 30.000		
6	M	24/04/1980	€ 30.000		
7	M	31/10/1954	€ 30.000		
8	M	01/11/1972	€ 30.000		
9	M	26/04/1974	€ 30.000		
10	M	18/03/1975	€ 30.000		
11	M	12/03/1979	€ 30.000		
12	M	08/01/1969	€ 30.000		
13	M	09/11/1971	€ 30.000		
14	M	13/08/1966	€ 30.000		
15	M	31/08/1972	€ 30.000		
16	M	20/01/1966	€ 30.000		
17	F	06/12/1970	€ 30.000		
18	M	18/01/1984	€ 30.000		
19	M	25/11/1955	€ 30.000		
20	M	10/11/1981	€ 30.000		
21	M	20/03/1982	€ 30.000		
22	M	07/11/1975	€ 30.000		
23	M	20/01/1972	€ 30.000		
24	M	03/01/1974	€ 30.000		
25	M	04/02/1979	€ 30.000		
26	M	06/08/1968	€ 30.000		
27	M	03/02/1960	€ 30.000		
28	M	22/08/1976	€ 30.000		
29	M	03/06/1966	€ 30.000		
30	M	07/03/1971	€ 30.000		
31	M	14/09/1969	€ 30.000		
32	M	16/01/1958	€ 30.000		

Numero progr.	Sesso	Data di nascita	Massimale assicurato	Tasso annuo lordo offerto %°	Premio annuo lordo
33	M	13/11/1965	€ 30.000		
34	M	18/04/1976	€ 30.000		
35	F	22/02/1956	€ 30.000		
36	M	07/02/1962	€ 30.000		
37	F	06/09/1955	€ 30.000		
38	M	18/09/1953	€ 30.000		
39	M	16/05/1960	€ 30.000		
40	M	09/05/1979	€ 30.000		
41	M	09/11/1963	€ 30.000		
42	M	07/05/1972	€ 30.000		
43	M	16/05/1973	€ 30.000		
44	M	21/05/1981	€ 30.000		
45	M	05/09/1955	€ 30.000		
46	M	16/01/1972	€ 30.000		
47	M	04/03/1962	€ 30.000		
48	M	18/02/1969	€ 30.000		
49	M	14/10/1966	€ 30.000		
50	M	10/06/1964	€ 30.000		
51	M	08/01/1976	€ 30.000		
52	M	20/06/1966	€ 30.000		
53	M	01/01/1972	€ 30.000		
54	M	11/01/1979	€ 30.000		
55	M	23/07/1976	€ 30.000		
56	F	08/10/1956	€ 30.000		
57	M	11/01/1960	€ 30.000		
58	M	31/01/1965	€ 30.000		
59	M	04/05/1978	€ 30.000		
60	M	16/03/1970	€ 30.000		
61	M	02/10/1979	€ 30.000		
62	M	29/06/1979	€ 30.000		
63	M	28/02/1967	€ 30.000		
64	M	04/11/1972	€ 30.000		
65	M	23/04/1960	€ 30.000		
66	F	12/05/1963	€ 30.000		
67	M	30/04/1962	€ 30.000		
68	M	05/12/1963	€ 30.000		
69	M	16/06/1959	€ 30.000		
70	M	25/05/1983	€ 30.000		
71	M	17/06/1981	€ 30.000		
72	M	25/03/1971	€ 30.000		
73	M	20/03/1963	€ 30.000		
74	M	05/06/1969	€ 30.000		
75	M	30/09/1978	€ 30.000		

Numero progr.	Sesso	Data di nascita	Massimale assicurato	Tasso annuo lordo offerto %°	Premio annuo lordo
76	M	23/07/1971	€ 30.000		
77	M	09/02/1974	€ 30.000		
78	M	17/07/1957	€ 30.000		
79	M	06/01/1958	€ 30.000		
80	F	23/09/1966	€ 30.000		
81	M	17/03/1983	€ 30.000		
82	M	27/11/1974	€ 30.000		
83	M	21/08/1963	€ 30.000		
84	M	26/08/1977	€ 30.000		
85	M	06/02/1968	€ 30.000		
86	M	10/05/1970	€ 30.000		
87	M	15/05/1980	€ 30.000		
88	M	20/01/1956	€ 30.000		
89	M	08/11/1971	€ 30.000		
90	M	26/08/1980	€ 30.000		
91	M	29/02/1960	€ 30.000		
92	M	26/09/1960	€ 30.000		
93	M	04/01/1970	€ 30.000		
94	M	10/08/1976	€ 30.000		
95	F	11/10/1975	€ 30.000		
96	M	03/09/1958	€ 30.000		
97	M	18/06/1964	€ 30.000		
98	M	18/05/1966	€ 30.000		
99	M	03/03/1961	€ 30.000		
100	M	31/01/1979	€ 30.000		
101	M	20/07/1966	€ 30.000		
102	M	24/03/1963	€ 30.000		
103	M	21/08/1969	€ 30.000		
104	M	26/03/1981	€ 30.000		
105	M	01/02/1971	€ 30.000		
106	M	20/11/1977	€ 30.000		
107	M	30/04/1969	€ 30.000		
108	M	26/04/1974	€ 30.000		
109	M	15/10/1975	€ 30.000		
110	M	01/01/1967	€ 30.000		
111	M	05/02/1963	€ 30.000		
112	M	02/08/1970	€ 30.000		
113	M	14/09/1967	€ 30.000		
114	M	19/03/1976	€ 30.000		
115	M	07/07/1977	€ 30.000		
116	M	10/02/1961	€ 30.000		
117	M	21/07/1962	€ 30.000		
118	M	21/09/1982	€ 30.000		

Numero progr.	Sesso	Data di nascita	Massimale assicurato	Tasso annuo lordo offerto %°	Premio annuo lordo
119	M	08/08/1964	€ 30.000		
120	M	03/02/1970	€ 30.000		
121	M	30/09/1968	€ 30.000		
122	M	06/04/1962	€ 30.000		
123	M	05/04/1976	€ 30.000		
124	M	04/01/1974	€ 30.000		
125	M	16/01/1968	€ 30.000		
126	M	13/02/1976	€ 30.000		
127	M	13/11/1966	€ 30.000		
128	M	11/05/1980	€ 30.000		
129	M	31/03/1969	€ 30.000		
130	M	29/06/1972	€ 30.000		
131	M	19/08/1979	€ 30.000		
132	M	07/06/1965	€ 30.000		
133	F	18/06/1953	€ 30.000		
134	M	30/03/1982	€ 30.000		
135	M	22/02/1974	€ 30.000		
136	M	11/07/1970	€ 30.000		
137	M	06/08/1961	€ 30.000		
138	M	05/12/1968	€ 30.000		
139	M	31/03/1969	€ 30.000		
140	M	15/08/1961	€ 30.000		
141	M	03/09/1971	€ 30.000		
142	M	22/11/1970	€ 30.000		
143	M	02/09/1958	€ 30.000		
144	M	17/12/1981	€ 30.000		
145	M	12/09/1962	€ 30.000		
146	M	12/01/1975	€ 30.000		
147	M	01/01/1961	€ 30.000		
148	M	08/07/1957	€ 30.000		
149	M	19/05/1969	€ 30.000		
150	M	14/07/1977	€ 30.000		
151	M	10/12/1969	€ 30.000		
152	M	04/11/1981	€ 30.000		
153	M	10/07/1975	€ 30.000		
154	M	06/06/1977	€ 30.000		
155	M	08/06/1976	€ 30.000		
156	M	30/11/1976	€ 30.000		
157	F	31/10/1969	€ 30.000		
158	M	22/01/1967	€ 30.000		
159	F	30/06/1955	€ 30.000		
160	M	17/11/1970	€ 30.000		
161	M	20/01/1971	€ 30.000		

Numero progr.	Sesso	Data di nascita	Massimale assicurato	Tasso annuo lordo offerto %°	Premio annuo lordo
162	M	05/03/1966	€ 30.000		
163	M	01/01/1960	€ 30.000		
164	M	11/01/1971	€ 30.000		
165	M	14/06/1968	€ 30.000		
166	M	15/06/1975	€ 30.000		
167	M	22/12/1965	€ 30.000		
168	M	22/10/1964	€ 30.000		
169	M	13/12/1965	€ 30.000		
170	M	03/07/1971	€ 30.000		
171	M	13/07/1964	€ 30.000		
172	M	31/03/1979	€ 30.000		
173	M	18/08/1982	€ 30.000		
174	M	02/02/1968	€ 30.000		
175	M	26/09/1970	€ 30.000		
176	M	21/03/1969	€ 30.000		
177	M	14/01/1972	€ 30.000		
178	M	03/04/1956	€ 30.000		
179	M	04/07/1975	€ 30.000		
180	M	15/04/1980	€ 30.000		
181	M	06/12/1962	€ 30.000		
182	M	27/09/1973	€ 30.000		
183	M	15/06/1972	€ 30.000		
184	M	06/06/1966	€ 30.000		
185	M	26/11/1954	€ 30.000		
186	M	11/02/1964	€ 30.000		
187	M	15/08/1977	€ 30.000		
188	M	30/11/1981	€ 30.000		
189	M	07/09/1972	€ 30.000		
190	M	10/04/1968	€ 30.000		
191	M	15/08/1964	€ 30.000		
192	M	04/09/1976	€ 30.000		
193	M	17/11/1980	€ 30.000		
194	M	07/04/1973	€ 30.000		
195	M	11/08/1979	€ 30.000		
196	M	19/07/1972	€ 30.000		
197	M	13/01/1964	€ 30.000		
198	M	27/04/1977	€ 30.000		
199	M	15/03/1971	€ 30.000		
200	M	10/04/1961	€ 30.000		
201	M	28/09/1962	€ 30.000		
202	M	30/09/1976	€ 30.000		
203	M	16/05/1981	€ 30.000		
204	M	14/03/1957	€ 30.000		

Numero progr.	Sesso	Data di nascita	Massimale assicurato	Tasso annuo lordo offerto %°	Premio annuo lordo
205	M	23/05/1971	€ 30.000		
206	M	09/04/1978	€ 30.000		
207	M	19/10/1969	€ 30.000		
208	M	15/10/1973	€ 30.000		
209	M	05/07/1972	€ 30.000		
210	M	03/01/1979	€ 30.000		
211	M	13/02/1977	€ 30.000		
212	F	02/04/1962	€ 30.000		
213	M	20/07/1970	€ 30.000		
214	M	22/05/1977	€ 30.000		
215	M	31/01/1966	€ 30.000		
216	M	20/06/1972	€ 30.000		
217	M	20/03/1960	€ 30.000		
218	M	14/03/1974	€ 30.000		
219	M	05/01/1975	€ 30.000		
220	M	29/08/1977	€ 30.000		
221	M	14/07/1977	€ 30.000		
222	M	13/03/1971	€ 30.000		
223	M	06/08/1965	€ 30.000		
224	M	18/09/1966	€ 30.000		
225	M	24/07/1971	€ 30.000		
226	M	25/03/1971	€ 30.000		
227	M	18/07/1964	€ 30.000		
228	F	22/05/1979	€ 30.000		
229	M	06/11/1972	€ 30.000		
230	M	27/01/1966	€ 30.000		
231	M	15/05/1969	€ 30.000		
232	M	01/05/1968	€ 30.000		
233	M	04/08/1969	€ 30.000		
234	F	30/06/1972	€ 30.000		
235	M	17/12/1959	€ 30.000		
236	M	10/04/1968	€ 30.000		
237	M	15/07/1978	€ 30.000		
238	M	13/09/1964	€ 30.000		
239	M	14/06/1972	€ 30.000		
240	M	02/03/1964	€ 30.000		
241	M	08/03/1967	€ 30.000		
242	M	04/02/1973	€ 30.000		
243	M	09/07/1977	€ 30.000		
244	M	11/11/1964	€ 30.000		
245	M	04/10/1964	€ 30.000		
246	M	29/06/1959	€ 30.000		
247	M	29/05/1953	€ 30.000		

Numero progr.	Sesso	Data di nascita	Massimale assicurato	Tasso annuo lordo offerto %°	Premio annuo lordo
248	M	09/04/1968	€ 30.000		
249	M	01/08/1959	€ 30.000		
250	M	21/04/1973	€ 30.000		
251	M	16/06/1960	€ 30.000		
252	M	19/11/1955	€ 30.000		
253	M	16/11/1970	€ 30.000		
254	M	29/08/1980	€ 30.000		
255	M	09/02/1975	€ 30.000		
256	M	09/03/1982	€ 30.000		
257	M	31/01/1971	€ 30.000		
258	M	27/11/1978	€ 30.000		
259	M	02/07/1966	€ 30.000		
260	M	21/03/1963	€ 30.000		
261	M	11/10/1965	€ 30.000		
262	M	24/05/1966	€ 30.000		
263	M	14/01/1957	€ 30.000		
264	M	11/12/1970	€ 30.000		
265	M	07/03/1968	€ 30.000		
266	M	09/11/1970	€ 30.000		
267	M	10/01/1982	€ 30.000		
268	M	26/08/1974	€ 30.000		
269	M	20/04/1978	€ 30.000		
270	M	08/07/1979	€ 30.000		
271	M	22/04/1967	€ 30.000		
272	M	07/07/1974	€ 30.000		
273	M	07/01/1965	€ 30.000		
274	M	08/02/1969	€ 30.000		
275	M	31/03/1961	€ 30.000		
276	M	22/06/1971	€ 30.000		
277	M	30/09/1969	€ 30.000		
278	M	06/01/1977	€ 30.000		
279	M	22/04/1958	€ 30.000		
280	M	15/08/1967	€ 30.000		
281	M	21/10/1954	€ 30.000		
282	M	28/08/1967	€ 30.000		
283	M	12/08/1976	€ 30.000		
284	M	18/08/1966	€ 30.000		
285	M	28/11/1964	€ 30.000		
286	M	31/03/1971	€ 30.000		
287	M	02/06/1958	€ 30.000		
288	M	23/03/1962	€ 30.000		
289	M	31/01/1958	€ 30.000		
290	M	08/09/1966	€ 30.000		

Numero progr.	Sesso	Data di nascita	Massimale assicurato	Tasso annuo lordo offerto %°	Premio annuo lordo
291	M	10/06/1960	€ 30.000		
292	M	25/01/1957	€ 30.000		
293	M	04/10/1974	€ 30.000		
294	M	06/08/1960	€ 30.000		
295	M	02/11/1962	€ 30.000		
296	M	17/03/1966	€ 30.000		
297	M	24/04/1964	€ 30.000		
298	M	03/03/1968	€ 30.000		
299	M	14/02/1970	€ 30.000		
300	M	04/04/1970	€ 30.000		
301	M	12/09/1981	€ 30.000		
302	M	19/08/1962	€ 30.000		
303	M	20/10/1979	€ 30.000		
304	M	14/03/1975	€ 30.000		
305	M	31/08/1972	€ 30.000		
306	M	07/08/1972	€ 30.000		
307	M	06/06/1969	€ 30.000		
308	M	04/10/1970	€ 30.000		
309	M	14/09/1969	€ 30.000		
310	M	08/07/1965	€ 30.000		
311	M	01/01/1975	€ 30.000		
312	M	01/06/1956	€ 30.000		
313	M	19/10/1981	€ 30.000		
314	M	21/10/1971	€ 30.000		
315	M	07/06/1972	€ 30.000		
316	M	22/03/1975	€ 30.000		
317	M	29/06/1980	€ 30.000		
318	M	07/11/1962	€ 30.000		
319	M	24/10/1956	€ 30.000		
320	M	11/08/1979	€ 30.000		
321	M	10/09/1974	€ 30.000		
322	M	03/04/1963	€ 30.000		
323	M	23/06/1967	€ 30.000		
324	M	26/07/1957	€ 30.000		
325	M	11/01/1958	€ 30.000		
326	M	04/06/1963	€ 30.000		
327	M	11/09/1979	€ 30.000		
328	F	12/10/1954	€ 30.000		
329	M	08/11/1960	€ 30.000		
330	M	06/10/1964	€ 30.000		
331	M	11/08/1960	€ 30.000		
332	F	05/05/1959	€ 30.000		
333	M	04/11/1958	€ 30.000		

Numero progr.	Sesso	Data di nascita	Massimale assicurato	Tasso annuo lordo offerto %°	Premio annuo lordo
334	M	24/03/1975	€ 30.000		
335	M	28/09/1979	€ 30.000		
336	M	01/01/1963	€ 30.000		
337	M	19/04/1970	€ 30.000		
338	M	06/11/1958	€ 30.000		
339	M	16/07/1961	€ 30.000		
340	M	12/04/1971	€ 30.000		
341	M	22/02/1972	€ 30.000		
342	M	05/02/1971	€ 30.000		
343	M	07/07/1982	€ 30.000		
344	M	26/10/1981	€ 30.000		
345	M	25/10/1959	€ 30.000		
346	M	03/07/1970	€ 30.000		
347	M	05/02/1981	€ 30.000		
348	M	10/02/1981	€ 30.000		
349	M	11/01/1965	€ 30.000		
350	M	18/05/1963	€ 30.000		
351	M	03/01/1962	€ 30.000		
352	M	02/05/1970	€ 30.000		
353	M	27/04/1965	€ 30.000		
354	M	16/03/1963	€ 30.000		
355	M	05/05/1978	€ 30.000		
356	M	14/02/1968	€ 30.000		
357	M	15/04/1965	€ 30.000		
358	M	05/03/1961	€ 30.000		
359	M	14/05/1971	€ 30.000		
360	M	05/05/1975	€ 30.000		
361	M	29/06/1981	€ 30.000		
362	M	09/12/1965	€ 30.000		
363	M	08/07/1967	€ 30.000		
364	M	04/02/1963	€ 30.000		
365	M	28/12/1957	€ 30.000		
366	M	05/10/1982	€ 30.000		
367	M	25/03/1982	€ 30.000		
368	M	24/01/1970	€ 30.000		
369	M	26/04/1954	€ 30.000		
370	M	23/10/1964	€ 30.000		
371	M	06/10/1965	€ 30.000		
372	M	13/03/1967	€ 30.000		
373	M	15/09/1981	€ 30.000		
374	M	12/03/1976	€ 30.000		
375	F	23/04/1956	€ 30.000		
376	M	25/07/1977	€ 30.000		

Numero progr.	Sesso	Data di nascita	Massimale assicurato	Tasso annuo lordo offerto %°	Premio annuo lordo
377	M	10/06/1969	€ 30.000		
378	M	24/08/1959	€ 30.000		
379	M	17/01/1981	€ 30.000		
380	M	05/02/1971	€ 30.000		
381	M	01/04/1972	€ 30.000		
382	M	25/04/1966	€ 30.000		
383	M	24/03/1974	€ 30.000		
384	M	23/02/1971	€ 30.000		
385	M	20/12/1972	€ 30.000		
386	M	26/06/1977	€ 30.000		
387	M	05/03/1954	€ 30.000		
388	M	08/10/1975	€ 30.000		
389	M	08/03/1975	€ 30.000		
390	M	22/07/1968	€ 30.000		
391	M	16/02/1970	€ 30.000		
392	M	13/01/1967	€ 30.000		
393	M	15/07/1958	€ 30.000		
394	M	12/07/1953	€ 30.000		
395	M	27/08/1969	€ 30.000		
396	M	14/01/1976	€ 30.000		
397	F	20/05/1954	€ 30.000		
398	M	01/10/1982	€ 30.000		
399	M	14/02/1967	€ 30.000		
400	M	09/07/1971	€ 30.000		
401	M	17/03/1973	€ 30.000		
402	M	09/03/1969	€ 30.000		
403	M	08/06/1981	€ 30.000		
404	M	25/08/1970	€ 30.000		
405	M	15/11/1969	€ 30.000		
406	M	31/07/1967	€ 30.000		
407	M	10/02/1972	€ 30.000		
408	M	10/07/1962	€ 30.000		
409	M	02/06/1968	€ 30.000		
410	M	12/05/1979	€ 30.000		
411	M	30/04/1969	€ 30.000		
412	M	19/06/1960	€ 30.000		
413	M	05/12/1969	€ 30.000		
414	M	15/05/1967	€ 30.000		
415	M	10/04/1979	€ 30.000		
416	M	09/09/1971	€ 30.000		
417	M	18/06/1975	€ 30.000		
418	M	29/09/1960	€ 30.000		
419	M	11/07/1963	€ 30.000		

Numero progr.	Sesso	Data di nascita	Massimale assicurato	Tasso annuo lordo offerto %°	Premio annuo lordo
420	M	20/07/1975	€ 30.000		
421	M	09/05/1978	€ 30.000		
422	F	02/02/1964	€ 30.000		
423	M	15/03/1982	€ 30.000		
424	M	27/11/1966	€ 30.000		
425	M	28/04/1954	€ 30.000		
426	M	13/08/1966	€ 30.000		
427	M	03/02/1977	€ 30.000		
428	M	15/10/1964	€ 30.000		
429	M	20/11/1970	€ 30.000		
430	M	13/01/1982	€ 30.000		
431	M	08/03/1972	€ 30.000		
432	M	01/04/1964	€ 30.000		
433	M	23/07/1964	€ 30.000		
434	F	04/09/1959	€ 30.000		
435	M	20/10/1967	€ 30.000		
436	M	27/10/1979	€ 30.000		
437	M	07/04/1983	€ 30.000		
438	M	18/02/1967	€ 30.000		
439	F	19/07/1954	€ 30.000		
440	M	17/08/1978	€ 30.000		
441	M	02/01/1974	€ 30.000		
442	M	16/04/1973	€ 30.000		
443	M	08/03/1968	€ 30.000		
444	M	05/06/1968	€ 30.000		
445	M	17/04/1968	€ 30.000		
446	M	05/04/1968	€ 30.000		
447	M	09/04/1982	€ 30.000		
448	M	04/02/1968	€ 30.000		
449	M	03/01/1976	€ 30.000		
450	M	12/09/1979	€ 30.000		
451	M	01/06/1956	€ 30.000		
452	M	23/06/1961	€ 30.000		
453	M	03/10/1967	€ 30.000		
454	M	04/01/1975	€ 30.000		
455	M	31/01/1964	€ 30.000		
456	M	02/10/1969	€ 30.000		
457	M	12/02/1971	€ 30.000		
458	M	03/04/1962	€ 30.000		
459	M	03/10/1958	€ 30.000		
460	M	16/10/1971	€ 30.000		
461	M	05/02/1975	€ 30.000		
462	M	06/07/1966	€ 30.000		

Numero progr.	Sesso	Data di nascita	Massimale assicurato	Tasso annuo lordo offerto %°	Premio annuo lordo
463	M	02/10/1970	€ 30.000		
464	M	24/03/1964	€ 30.000		
465	M	09/03/1963	€ 30.000		
466	M	12/03/1961	€ 30.000		
467	M	11/05/1974	€ 30.000		
468	M	13/06/1981	€ 30.000		
469	M	03/05/1965	€ 30.000		
470	M	27/08/1969	€ 30.000		
471	M	02/03/1974	€ 30.000		
472	M	26/09/1971	€ 30.000		
473	M	12/07/1983	€ 30.000		
474	M	28/10/1966	€ 30.000		
475	M	09/11/1957	€ 30.000		
476	M	03/01/1965	€ 30.000		
477	M	25/12/1970	€ 30.000		
478	M	12/07/1978	€ 30.000		
479	M	30/06/1962	€ 30.000		
480	M	12/08/1968	€ 30.000		
481	M	19/09/1965	€ 30.000		
482	M	07/12/1969	€ 30.000		
483	M	23/01/1978	€ 30.000		
484	M	28/01/1961	€ 30.000		
485	M	05/02/1971	€ 30.000		
486	M	02/11/1972	€ 30.000		
487	M	10/10/1981	€ 30.000		
488	M	24/06/1958	€ 30.000		
489	M	27/12/1980	€ 30.000		
490	M	01/11/1970	€ 30.000		
491	M	04/07/1963	€ 30.000		
492	M	23/07/1967	€ 30.000		
493	M	16/11/1959	€ 30.000		
494	M	03/12/1975	€ 30.000		
495	M	20/10/1968	€ 30.000		
496	M	17/04/1971	€ 30.000		
497	M	18/02/1966	€ 30.000		
498	M	22/11/1973	€ 30.000		
499	M	19/10/1961	€ 30.000		
500	M	25/11/1971	€ 30.000		
501	M	20/05/1976	€ 30.000		
502	M	03/03/1967	€ 30.000		
503	M	26/02/1971	€ 30.000		
504	M	21/03/1973	€ 30.000		
505	M	03/04/1966	€ 30.000		

Numero progr.	Sesso	Data di nascita	Massimale assicurato	Tasso annuo lordo offerto %°	Premio annuo lordo
506	M	23/03/1974	€ 30.000		
507	M	15/01/1956	€ 30.000		
508	M	14/03/1978	€ 30.000		
509	M	31/07/1964	€ 30.000		
510	M	05/11/1974	€ 30.000		
511	M	20/05/1966	€ 30.000		
512	M	31/01/1964	€ 30.000		
513	M	03/09/1963	€ 30.000		
514	M	30/10/1975	€ 30.000		
515	M	06/04/1969	€ 30.000		
516	M	12/02/1975	€ 30.000		
517	M	12/07/1967	€ 30.000		
518	M	21/12/1966	€ 30.000		
519	M	28/03/1963	€ 30.000		
520	M	16/11/1965	€ 30.000		
521	M	12/11/1977	€ 30.000		
522	M	15/08/1981	€ 30.000		
523	M	16/03/1955	€ 30.000		
524	M	20/02/1967	€ 30.000		
525	M	09/07/1969	€ 30.000		
526	M	30/04/1968	€ 30.000		
527	M	05/10/1975	€ 30.000		
528	F	24/02/1963	€ 30.000		
529	M	06/07/1958	€ 30.000		
530	M	24/02/1973	€ 30.000		
531	M	30/01/1966	€ 30.000		
532	M	07/02/1960	€ 30.000		
533	M	08/07/1981	€ 30.000		
534	M	12/08/1959	€ 30.000		
535	M	08/08/1955	€ 30.000		
536	M	03/05/1977	€ 30.000		
537	M	12/08/1969	€ 30.000		
538	M	09/11/1972	€ 30.000		
539	M	14/05/1971	€ 30.000		
540	M	16/12/1968	€ 30.000		
541	M	14/06/1963	€ 30.000		
542	M	23/01/1958	€ 30.000		
543	M	18/02/1960	€ 30.000		
544	M	06/07/1956	€ 30.000		
545	M	19/05/1976	€ 30.000		
546	M	18/06/1970	€ 30.000		
547	M	07/09/1977	€ 30.000		
548	M	26/12/1974	€ 30.000		

Numero progr.	Sesso	Data di nascita	Massimale assicurato	Tasso annuo lordo offerto %°	Premio annuo lordo
549	M	06/08/1967	€ 30.000		
550	M	19/07/1963	€ 30.000		
551	M	06/01/1973	€ 30.000		
552	M	02/09/1974	€ 30.000		
553	M	01/05/1958	€ 30.000		
554	M	25/12/1960	€ 30.000		
555	M	08/07/1969	€ 30.000		
556	F	29/01/1972	€ 30.000		
557	M	03/11/1954	€ 30.000		
558	M	28/10/1967	€ 30.000		
559	M	27/01/1960	€ 30.000		
560	M	13/04/1982	€ 30.000		
561	M	11/04/1966	€ 30.000		
562	M	15/07/1959	€ 30.000		
563	M	01/11/1970	€ 30.000		
564	M	07/07/1960	€ 30.000		
565	M	19/01/1961	€ 30.000		
566	M	09/01/1971	€ 30.000		
567	M	07/08/1966	€ 30.000		
568	M	12/04/1958	€ 30.000		
569	M	17/10/1974	€ 30.000		
570	M	08/08/1959	€ 30.000		
571	M	08/05/1977	€ 30.000		
572	M	06/01/1972	€ 30.000		
573	M	02/09/1965	€ 30.000		
574	M	02/07/1968	€ 30.000		
575	M	08/10/1965	€ 30.000		
576	M	11/01/1964	€ 30.000		
577	M	02/09/1969	€ 30.000		
578	M	14/08/1977	€ 30.000		
579	M	08/08/1969	€ 30.000		
580	M	27/04/1968	€ 30.000		
581	M	26/10/1959	€ 30.000		
582	M	17/06/1960	€ 30.000		
583	M	19/09/1965	€ 30.000		
584	M	12/01/1954	€ 30.000		
585	M	15/03/1964	€ 30.000		
586	M	31/05/1981	€ 30.000		
587	M	08/11/1967	€ 30.000		
588	M	20/12/1971	€ 30.000		
589	M	18/12/1980	€ 30.000		
590	M	24/08/1966	€ 30.000		
591	M	19/03/1972	€ 30.000		

Numero progr.	Sesso	Data di nascita	Massimale assicurato	Tasso annuo lordo offerto %°	Premio annuo lordo
592	M	29/12/1969	€ 30.000		
593	M	22/10/1964	€ 30.000		
594	M	19/05/1970	€ 30.000		
595	M	11/12/1963	€ 30.000		
596	M	11/08/1972	€ 30.000		
597	M	22/06/1969	€ 30.000		
598	M	02/01/1981	€ 30.000		
599	M	09/12/1980	€ 30.000		
600	M	09/06/1973	€ 30.000		
601	M	27/05/1968	€ 30.000		
602	M	24/01/1976	€ 30.000		

Premio Lordo annuo complessivo	€
--------------------------------	---------

La Società

Il Contraente

PAGINE DA **NON** COMPILARE IN SEDE DI GARA